

## STATUTO – SOCIETÀ ITALIANA FARMACISTI PREPARATORI

### Art. 1

1. Nell'ambito delle iniziative di volontariato, è costituita in Milano, la libera associazione tra farmacisti preparatori denominata "Società Italiana Farmacisti Preparatori o brevemente SIFAP".
2. L'associazione è identificata da un logos (emblema rappresentativo), eventualmente accompagnato da scritte o diciture.
3. Le norme dettate dal presente statuto possono essere modificate o integrate dalla maggioranza degli associati con Assemblée appositamente convocata. Con uguale procedura si può procedere allo scioglimento della associazione.

### Art. 2

1. La sede legale della "SIFAP" è in viale Piceno c.n. 18, Milano.
2. Potranno essere aperte altre sedi in altre regioni o province autonome italiane previa delibera del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7. Ciascuna sede opera sulla base delle disposizioni contenute nel presente statuto.

### Art. 3

1. Scopo dell'associazione è quello di promuovere lo sviluppo della preparazione estemporanea, o in più esemplari allestiti integralmente in farmacia, adottando per questi la metodologia farmaceutica prevista da leggi e regolamenti, per quanto applicabili, in modo da assicurare la qualità totale dei preparati.
2. Come prodotti allestiti in farmacia si intendono tutti quei preparati che il farmacista è legittimato, o sarà legittimato ad allestire integralmente in farmacia ed in particolare i galenici magistrali e i galenici elencati nel Formulario Nazionale, terzo volume della Farmacopea Ufficiale in vigore e successivi aggiornamenti, come definiti dal decreto legislativo 178 del 1991, nonché i cosmetici, i prodotti di erboristeria medicinale e non medicinale e ogni altro prodotto a valenza salutare, in conformità alla legislazione nazionale e regionale in materia.
3. A questo fine l'associazione predispose ed aggiorna un decalogo parte integrante del presente statuto ed un codice di autodisciplina, adottato dal Consiglio Direttivo della SIFAP, che verranno portati a conoscenza di tutti gli organismi pubblici e privati che possono essere interessati e in particolare del Ministero della Sanità, della FOFI, della Federfarma, nonché degli organismi locali competenti per territorio.
4. L'associazione contribuisce alla formazione e all'aggiornamento continuo dei farmacisti associati, nell'ambito delle proprie competenze, mediante corsi, convegni, seminari e pubblicazioni scientifiche. L'associazione incentiva anche la ricerca nel settore e a questo scopo provvede all'istituzione di qualsiasi forma di sostegno finanziario o più in generale di contribuzione, nell'ambito del proprio bilancio, da usufruirsi sia in Italia che all'estero.

Le domande degli interessati, anche se non associati, vengono valutate da una commissione nominata dal Consiglio Direttivo della SIFAP, che ratifica le decisioni motivate dalla commissione stessa.

### Art. 4

1. Possono essere associati individuali della SIFAP, su delibera del Consiglio Direttivo, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che:

- siano in possesso di una laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- siano iscritti all'Ordine dei Farmacisti;
- abbiano all'atto dell'iscrizione sottoscritto il decalogo e successivamente ogni sua eventuale modifica e si impegnino a dare attuazione alle direttive eventualmente impartite dall'associazione, ivi comprese le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Possono far parte dell'Elenco Speciale degli associati SIFAP tutti i laureati in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche pur non essendo iscritti all'Ordine dei Farmacisti se:

- pensionati ENPAF;
- l'iscrizione all'Ordine dei Farmacisti è incompatibile con l'attività svolta;
- impiegati nell'industria, nell'università, nella pubblica amministrazione.

Sono esclusi i farmacisti non più iscritti all'Ordine professionale in seguito a provvedimenti disciplinari e tutti quelli non espressamente menzionati.

Le domande di iscrizione all'Elenco Speciale vengono singolarmente valutate dal Consiglio Direttivo al cui insindacabile giudizio è delegata la ratifica dell'adesione.

Gli associati iscritti all'Elenco Speciale hanno i medesimi diritti e doveri degli associati individuali.

2. L'associazione non ha scopo di lucro e si finanzia mediante le quote associative versate dagli associati ed eventualmente mediante altri contributi liberali provenienti da privati, da enti o da società.

È comunque stabilito il divieto di distribuire eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di morosità, decorsi tre mesi dalla comunicazione scritta all'associato interessato, questi si considera a tutti gli effetti dimissionario.

3. L'appartenenza alla SIFAP può essere individuale o collettiva. In quest'ultima evenienza, riservata a enti o società sia pubbliche che private.

Nessuna quota associativa può essere prevista per gli associati onorari che vengono nominati su delibera unanime del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7 anche tra soggetti non in possesso dei requisiti richiesti per gli associati.

È comunque esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

4. Le quote associative sono determinate e/o aggiornate con delibera del Consiglio Direttivo.

5. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi titolo ciò avvenga, i beni facenti parte del fondo comune saranno devoluti in opere di pubblica utilità nel campo della farmacia o in beneficenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 5**

1. La SIFAP mantiene istituzionalmente rapporti con le altre organizzazioni, volontarie o meno, di livello nazionale o sovranazionale, intese a dare soluzioni omogenee alle problematiche della preparazione estemporanea e integrale dei prodotti allestiti dalla farmacia, ferme restando le disposizioni che provengono da atti legislativi, amministrativi o regolamentari. Qualsiasi tipo di collaborazione con altre società, associazioni o enti deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7, anche su proposta di uno dei suoi membri.

2. In particolare la SIFAP può dar luogo, in collaborazione con facoltà universitarie, alla realizzazione di attività culturali e formative, con facoltà di prevedere la costituzione con esse di consorzi, anche di diritto privato e la stipulazione di apposite convenzioni secondo quanto previsto dalla legge 341 del 1990.

#### **Art. 6**

1. Il Consiglio Direttivo della SIFAP di cui al successivo articolo 7 individua una Commissione composta da sei associati, di cui almeno due facenti parte del Consiglio stesso, allo scopo di verificare che il comportamento dell'associato sia conforme agli intendimenti dell'associazione, nel rispetto dello statuto e del codice di autodisciplina, riferendo le proprie conclusioni al Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7.

Questa adotta di conseguenza le decisioni relative all'appartenenza del socio alla SIFAP, eventualmente previa diffida.

2. La Commissione si avvale di qualsiasi metodo di accertamento ritenuto necessario tenuto conto delle controdeduzioni presentate verbalmente o per iscritto dall'associato. Trascorsi non meno di due anni dall'eventuale esclusione dalla SIFAP, decretata dal Consiglio Direttivo, l'associato può essere iscritto nuovamente.

#### **Art. 7**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette associati eletti ogni tre anni dall'Assemblea degli associati, a cui si aggiungono due revisori dei conti e tre probiviri, ugualmente eletti con identica procedura e nella stessa occasione.

Qualora per dimissioni o per altra causa venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, quest'ultimo lo sostituisce con un altro associato e la sua nomina viene ratificata dalla prima assemblea.

Nel caso venga a mancare - anche in più momenti - la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, l'intero Consiglio deve intendersi decaduto e deve subito convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

2. I membri del Consiglio Direttivo eleggono al loro interno un Presidente, un Tesoriere, un Vice Presidente e un Segretario.

Tutte le delibere del Consiglio sono prese con la presenza di almeno quattro consiglieri e a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è convocato dal suo presidente oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

3. Per il primo triennio dalla fondazione dell'associazione il Consiglio Direttivo è eletto dai soci fondatori nel loro ambito, i quali a loro volta designano i revisori dei conti e i probiviri in carica per lo stesso periodo.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare, per il primo triennio, appositi regolamenti per l'esecuzione dello statuto sociale del quale costituiscono parte integrante.

Successivamente a tale periodo il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare ulteriori regolamenti che dovranno essere ratificati dall'assemblea degli associati appositamente convocata, a maggioranza dei due terzi degli associati presenti alla stessa.

Le spese ordinarie sono autorizzate con firma disgiunta del Presidente e/o del Tesoriere del Consiglio Direttivo, mentre le spese straordinarie sono approvate anche verbalmente dal Consiglio Direttivo e autorizzata dal Presidente e/o dal Tesoriere sempre con firma disgiunta tra loro; il tutto salvo norme più restrittive apposte nei regolamenti di cui sopra.

Nel caso della prevista approvazione verbale:

- la firma di chi autorizza la spesa fa prova della stessa approvazione verbale;

- il primo consiglio direttivo deve ratificare la medesima spesa.

4. L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati individuali, da un rappresentante appositamente delegato per ogni associato collettivo e dagli associati onorari.

Tutti gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto ad un singolo voto. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto (economico e finanziario) annuale e del bilancio preventivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è ammesso per ogni partecipante il possesso di due deleghe.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati.

Detto rendiconto annuale deve essere reso visivamente disponibile, presso il luogo che verrà indicato nell'avviso di convocazione almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'assemblea per la sua approvazione.

L'assemblea viene convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione; dovrà essere spedito, a mezzo lettera o telefax, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3.

Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità attraverso affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero mediante tenuta di apposito libro dei verbali delle assemblee liberamente consultabile da tutti gli associati.

#### **Art. 8**

1. L'associato individuale può dare pubblicità della sua appartenenza alla SIFAP nella farmacia in cui opera e, nel caso in cui non ne sia titolare, previo assenso formale dello stesso. La farmacia ha cura di darne per iscritto comunicazione al Consiglio Direttivo segnalando anche ogni variazione intervenuta; solo in questo caso la farmacia è riconosciuta dalla SIFAP.

2. È predisposto e tenuto aggiornato dal Consiglio Direttivo un elenco delle farmacie riconosciute dalla SIFAP, nonché un elenco degli associati individuali e collettivi.

#### **Art. 9**

Il PRESIDENTE del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio senza limitazione alcuna; dirige l'attività dell'Associazione eseguendo le deliberazioni e del Consiglio e dell'Assemblea; in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente.

La firma di quest'ultimo fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

#### **Art. 10**

Il SEGRETARIO svolge ogni attività necessaria al funzionamento del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; rilascia gli attestati di associato e provvede alla predisposizione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea. È responsabile dell'organizzazione e dell'andamento dell'ufficio dell'Associazione.

#### **Art. 11**

Il TESORIERE cura la contabilità dell'associazione e la riscossione delle quote associative; redige e sottopone inoltre il rendiconto (economico e finanziario) consuntivo e il bilancio preventivo al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

#### **Art. 12**

Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre membri e dura in carico tre anni; il Collegio elegge il suo presidente.

Il primo Collegio verrà nominato dalla prima assemblea ordinaria degli associati.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- A) decidere sui ricorsi avverso le delibere del Consiglio Direttivo di non ammissione di associati;
- B) decidere sui ricorsi degli associati avverso le delibere di espulsione del Consiglio Direttivo;
- C) decidere - con esclusione quindi di ogni altra giurisdizione - sulle controversie tra associati o tra associati e organi dell'Associazione o tra Consiglio Direttivo e Assemblea o qualunque altra controversia che per legge non debba essere rimessa alla decisione dell'autorità giudiziaria;
- D) emettere il parere su tutte le questioni al medesimo Collegio sottoposte dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea.

E) intervenire quale organo tecnico - consultivo o quale arbitro amichevole compositore in tutte le vertenze riguardanti rapporti tra Associazione e terzi.

Il Collegio esercita le sue funzioni senza alcuna formalità di procedura, mentre redige per iscritto i suoi pareri e/o i suoi lodi, che saranno notificati agli interessati a cura del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

#### **Art. 13**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, dall'allegato decalogo e dai redigenti regolamenti, si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e dalle vigenti norme di legge.

2 maggio 1998